



Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 708428 - Fax 0884 702288 - C.M. FGRH010002
C.F. 83002560718 COD. UNIV. UFUIP1 C/C 13704713 e-mail: fgrh010002@istruzione.it
sito web: www.ipssarvieste.edu.it posta certificata: fgrh010002@pec.istruzione.it

**Al personale Docente e ATA
Agli Educatori
Al DSGA
All'Albo OnLine
www.ipssarvieste.edu.it**

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE EATA, EDUCATORI.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il testo coordinato CCNL 2006/2009 CCNL 2016/2018–Comparto Scuola;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA la seguente DIRETTIVA

sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2021/22 e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio;
- 3) Cambi di turno tra i docenti;
- 4) Pausa didattica;
- 5) Tragitto aula /palestra/laboratori;
- 6) Uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 7) Vigilanza alunni a rischio;
- 8) Vigilanza durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione;
- 9) Uscite anticipate allievi;
- 10) Uso delle attrezzature e dei laboratori;

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare tempestivamente comportamenti a rischio o tenuti in violazione del regolamento di istituto e del patto di corresponsabilità.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

- Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e CCNL 2016/2018, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.C., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 C.C. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, incarica un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 2006/2009 (Tab. A); in particolare, spettano ai collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Testo coordinato CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati.
- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
- Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.
- Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.
- L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- E' fatto divieto di utilizzare le porte di emergenza se non in caso di effettiva necessità.
- Poiché per evitare assembramenti è stato regolamentato l'ingresso degli studenti predisponendo 4 diversi ingressi presso la sede centrale (circ n° del 15/9/2021) i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente; in questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, si accertano di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi, sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del dirigente.
- Durante il cambio d'ora i docenti si accerteranno dell'avvenuta opportuna areazione delle aule (almeno 5 minuti ogni ora) e della disinfezione del piano di lavoro dei docenti.

- In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.
- I **docenti dell'ultima ora di lezione** si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e accompagnano gli allievi all'uscita individuata dalla segnaletica covid vigilando che tale operazione si svolga in modo ordinato, con le mascherine nel rispetto del distanziamento. .

4) VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DIDATTICA

- La pausa didattica si svolge all'interno della classe per motivi di sicurezza dalle 11:20 alle 11:30 sotto la sorveglianza e responsabilità del docente della terza ora in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. Durante la pausa didattica è obbligatorio l'uso della mascherina e il distanziamento. E' opportuno durante la pausa didattica aprire le finestre per far areare l'aula.
- È fatto divieto ai docenti, durante la pausa didattica, di allontanarsi dall'aula e di affidare la sorveglianza degli alunni ai collaboratori scolastici.
- Le aule, che rimaste vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare il furto di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti.
- I docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti a vigilare per **garantire l'incolumità degli alunni**.

5) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

- Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro, che gli allievi indossino correttamente le mascherine e rispettino il distanziamento. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza e comprendere il tempo di utilizzo degli spogliatoi.

6) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

- I docenti sono tenuti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con anticipo le fotocopie richieste.
- L'utilizzo dei servizi igienici , tranne casi di assoluta necessità, e per gli alunni pendolari, è consentito dalle 9:30 alle 13:00.
- Gli alunni sono autorizzati a recarsi ai servizi igienici uno per volta, i collaboratori scolastici assicurano l'adeguata sorveglianza e vigilanza nei corridoi onde evitare assembramenti anche all'interno dei servizi igienici.

7) VIGILANZA SU ALUNNI A RISCHIO

- La vigilanza sugli alunni segnalati dalla dirigenza per comportamenti a rischio deve essere sempre assicurata dal docente della classe, dal docente di sostegno, se presente, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

- La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Sarà assicurata dalla dirigenza la nomina di almeno un docente accompagnatore ogni quindici alunni.
- In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà nominato un docente accompagnatore per ogni alunno diversamente abile.
- Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione scritta da parte delle famiglie.

9) USCITE ANTICIPATE

- Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al Docente Collaboratore delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione. Per gli allievi minori di 16 anni l'uscita anticipata può avvenire solo in presenza di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

10) USO DELLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI

- Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature dei laboratori da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.
- I docenti, che nei laboratori rivestono il ruolo di preposti, pertanto, sono tenuti a:
 - ✓ vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza nei laboratori e, durante lo svolgimento delle esercitazioni;
 - ✓ informare gli studenti relativamente al regolamento d'uso del laboratorio; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute che si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza e dal piano HACCP.
 - ✓ informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
 - ✓ verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni e segnalarne tempestivamente l'eventuale necessità di manutenzione o la messa in sicurezza al docente responsabile del laboratorio;
 - ✓ valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;

11) VIGILANZA RISPETTO PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID

Il docente/educatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di quanto previsto nel protocollo di sicurezza anti covid a.s. 21/22 (prot. 6703 del 20/9/2021)

12) CONVITTO

- Ciascun educatore, durante il proprio orario di servizio, è responsabile degli alunni convittori e semiconvittori a lui affidati dal momento del loro effettivo rientro in Convitto e per tutta la durata della loro permanenza, come concordato con le famiglie e tenuto conto dell'età e livello di maturità degli alunni affidati. In considerazione della complessa articolazione della struttura, ciascun educatore è tenuto a vigilare e, se necessario, ad adottare gli opportuni provvedimenti, laddove assista a comportamenti scorretti anche da parte di convittori che non facciano parte del gruppo a lui affidato.
- Ogni educatore, acquisitane la disponibilità, è tenuto ad accompagnare gli allievi convittori a lui affidati alle attività promosse dalla scuola, nonché a quanto è opportuno o necessario per fronteggiare improvvise emergenze o specifiche e documentate richieste dei familiari.
- L'educatore assegnato al semiconvitto avrà cura di accompagnare i semiconvittori all'uscita dell'Istituto al termine delle attività per assicurarsi la presa in carico della famiglia o l'utilizzo del mezzo pubblico di trasporto.
- Nessun educatore può assentarsi anche solo temporaneamente dal Convitto in orario di servizio. Laddove, per esigenze correlate alle sue funzioni, dovesse assentarsi, sarà sua cura individuare il collega cui affidare il proprio gruppo. Massima attenzione dovrà essere prestata dagli educatori in occasione della libera uscita per registrare i nominativi degli allievi in uscita e verificarne il rientro entro l'orario previsto.
- L'obbligo di vigilanza in orario notturno dovrà essere esercitato nel rispetto della privacy dei convittori ma con il costante accertamento che tutto si svolga nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento. Gli studenti convittori sono tenuti ad avvertire i rispettivi educatori circa eventuali spostamenti che gli stessi abbiano necessità di compiere all'interno della struttura.
- L'educatore, in caso di indisposizione o infortunio del convittore lo accompagna in infermeria per valutare l'eventuale necessità di richiesta soccorso al 118 o del medico (su richiesta della famiglia).
- Gli educatori vigilano sull'ingresso a scuola degli allievi entro le ore 8.30 (9.30 nei postfestivi) e segnalano tempestivamente al Dirigente scolastico o al suo delegato e alle famiglie eventuali indisposizioni che non consentono la frequenza scolastica.
- E' cura dei coordinatori del convitto e semiconvitto o di un suo delegato segnalare alla dirigenza in maniera tempestiva e puntuale ogni evento o criticità relativa ai convittori e al convitto.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Etorina Tribò
(Firma Autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi art 3 C. 2 D.lgs39/93)